

Zeitschrift: Rivista Militare Svizzera di lingua italiana : RMSI
Herausgeber: Associazione Rivista Militare Svizzera di lingua italiana
Band: 90 (2018)
Heft: 2

Artikel: Giustizia penale internazionale, quo vadis?
Autor: Arnold, Roberta
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-816642>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Giustizia penale internazionale, *quo vadis?*



uff spec (magg)
Roberta Arnold

Ufficiale specialista
(maggiore) Roberta Arnold¹

1. Chiude il TPIY: la fine di un'era?

Con i botti dello scorso 31 dicembre si è concluso un anno che verrà ricordato non solo per l'elezione di Donald Trump a presidente degli USA, ma anche per la chiusura di uno dei tribunali più discussi, ma indubbiamente più importanti degli ultimi trent'anni nel panorama internazionale.

Sul *Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia* (TPIY) – voluto nel 1993 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite quale misura coercitiva nel senso del Capitolo VII della Carta dell'ONU al fine di ristabilire la sicurezza e la pace nei Balcani (ed evitarne le conseguenze altrove) – è infatti calato il sipario. La sua uscita di scena non è stata tuttavia “all'inglese”, complice il clamore suscitato dal suicidio dell'ex generale bosniaco-croato Slobodan Praljak il 29 novembre u.s. che, nel corso del procedimento contro *Prlic* ed altri, dopo la conferma alla condanna a 20 anni di reclusione da parte della Corte d'Appello, aveva lasciato inebetiti tutti i presenti, ingerendo una dose letale di cianuro.

Ma se questo gesto estremo – acclamato da alcuni come atto eroico e condannato da altri come “via di fuga” – nei primi giorni ha rubato i riflettori all'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato sette giorni prima all'ergastolo – esso verrà infine archiviato assieme ai tanti – troppi – drammatici eventi

indagati e dibattuti al TPIY. I commenti e discorsi “da bar” sugli aspetti macabri di questa vicenda lasceranno il posto a riflessioni più profonde sul lascito del TPIY, tra cui un'intera generazione di specialisti di diritto penale internazionale. Rimane per contro aperta la questione se abbia realmente contribuito alla pace nei Balcani. Ma su questo aspetto si dovranno interrogare le nuove generazioni.


2. Un “tribunale dei vincitori”?



Etichettato dai suoi detrattori come “il tribunale dei vincitori”, in realtà tale giudizio, come ricordato da Carla Del Ponte, suo ex procuratore capo, in occasione della sentenza nel caso Mladic il 22 novembre u.s.², “non è assolutamente verità, non lo voglio più sentire, è solo una litania che ci si tramanda”. Se si guardano sia le pene “fatte con un bilancino incredibile”³, con un garantismo procedurale quasi portato all'estremo, non si può parlare di “tribunale dei vincitori”. Si è trattato di un tribunale indipendente, con una chiara divisione dei poteri tra giudici e inquirenti. Se alcuni aspetti quali i bombardamenti della NATO non sono stati dibattuti, questo è dovuto al fatto che per promuovere l'accusa servono le prove, diversamente non

si può imbastire un'inchiesta. Questo però nulla ha a che vedere con l'imparzialità di un tribunale. Di medesimo avviso anche Sir **Howard Morrison**, già membro della Corte nel procedimento avverso Radovan Karadzic, e attuale membro della divisione d'appello della Corte Penale Internazionale (CPI), che in quei giorni ha rilasciato un'intervista alla RMSI (v. sotto).

Dagli addetti ai lavori, insieme al Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda (TPIR)⁴, il TPIY verrà ricordato per il ruolo fondamentale avuto per l'interpretazione del Diritto dei Conflitti Armati (DICA), altresì noto come Diritto Umanitario (DIU) o Diritto delle Convenzioni di Ginevra del 1949 (di cui la Svizzera è depositaria)⁵, sulle cui fondamenta poggia il Diritto Penale Internazionale (DPI).⁶



Sede del TPIY a Churchillplein (NL)

3. Il lascito del TPIY

a) Per il diritto internazionale

Al TPIY va riconosciuto il merito di aver colmato un vuoto durato oltre 50 anni dalla costituzione dei Tribunali Militari Internazionali di Tokyo e di Norimberga. La sua giurisprudenza

ha chiarito principi e criteri necessari per il perseguimento di quelle violazioni considerate talmente gravi e/o serie⁷ del Diritto umanitario da contemplare una responsabilità penale. Essa è stata in seguito ripresa anche da altri tribunali internazionali, quali per esempio la *Corte Speciale per la Sierra Leone*⁸.

Definendo con precisione gli elementi costitutivi che devono essere comprovati per sostenere l'accusa di "crimine di guerra", il TPIY ha garantito un'applicazione del diritto internazionale conforme al *principio di legalità*, caposaldo del diritto penale, secondo cui un individuo può essere punito solo se vi è una norma che definisce in modo sufficientemente preciso l'atto penalmente repressibile.

Il Diritto umanitario non pretende, per contro, tale rigore, avendo scopo prevalentemente preventivo. Nelle *Convenzioni di Ginevra* del 1949 e nei suoi due *Protocolli Addizionali* del 1977 si trovano infatti solo poche norme che indicano – in modo generico – quali violazioni siano "gravi". Non definisce per contro quali altre violazioni siano "serie", da comportare comunque una responsabilità penale. Tale compito è stato delegato agli Stati membri, cui compete l'adozione di adeguate norme penali che puniscano le violazioni del Diritto Umanitario.

Per esempio, il TPIY ha determinato che il lancio indiscriminato di un attacco al solo fine di terrorizzare la popolazione civile della parte avversaria, in violazione dell'art. 33 della IV Convenzione di Ginevra del 1949 (che protegge i civili), costituisce una seria violazione del Diritto umanitario qualificabile come crimine di guerra, anche se detta violazione non è menzionata nelle norme che definiscono le violazioni "gravi". Questo è stato, ad esempio, uno degli elementi discussi dalla Corte d'Appello nel procedimento contro il generale Slobodan Praljak (caso vs. Prlic et al), in merito al bombardamento dello storico ponte di Mostar (BiH).

Vi sono pertanto due categorie di violazioni del diritto umanitario con conseguenze penali: le *violazioni gravi*, definite come tali nello stesso diritto umanitario, e le *violazioni serie*. Vi sono infine norme la cui violazione non ha conseguenze penali, quali ad esempio l'art. 62 III GC, che prevede un'indennità minima di "un quarto di franco svizzero" per un'intera giornata di lavoro prestata dai prigionieri di guerra. Altro merito della giurisprudenza del TPIY è aver *definito in dettaglio gli elementi costitutivi* delle varie categorie di crimini di guerra, poi ripresi nello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale e anche dal diritto penale svizzero⁹.

b. Per il diritto svizzero

La giurisprudenza del TPIY (e del TPIR) ha aperto le porte alla nascita della Corte Penale Internazionale sito all'Aja (NL) e all'adozione dello Statuto di Roma su cui si fonda. Quest'ultimo è stato il risultato di un consenso raggiunto da 160 Stati, sulla base di norme riconosciute come parte del diritto consuetudinario e, quindi, già parte integrante del loro diritto nazionale. In seguito, gli Stati che hanno deciso di ratificare lo Statuto di Roma hanno colto l'occasione per modificare il diritto penale vigente e adeguarlo allo Statuto, introducendo, ad esempio, elenchi dettagliati di crimini di guerra. Quest'opera di "traduzione" del Diritto Penale Internazionale nel diritto nazionale è avvenuta anche in Svizzera, con la *revisione del Codice penale militare (CPM) e del Codice penale (CP) del 1° gennaio 2011*. Il legislatore ha integrato un elenco di crimini di guerra speculari¹⁰ sia nel CP, sia nel CPM. Prima di allora, il CP non conteneva alcuna norma riferita ai crimini di guerra, in quanto competente era la Giustizia Militare, che applica il CPM. Con l'introduzione del nuovo titolo XII (art. 264b segg.) nel CP e del nuovo Capo sesto-bis nel CPM (art. 110 segg.), il legislatore ha voluto dotarsi di norme più precise e quindi conformi al principio di legalità. Pertanto ha sostituito i "vetusti" art. 108 seg. del vecchio CPM¹¹, che contenevano norme generiche che

rinviano all'applicazione del diritto umanitario. Nel contempo, con l'adozione del nuovo Codice di procedura penale unificato (CPP), la competenza per il loro perseguimento e giudizio è stata delegata alle autorità civili federali (quindi il Ministero Pubblico della Confederazione e il Tribunale Penale Federale di Bellinzona), mentre l'Ufficio dell'Uditore in Capo ha mantenuto la competenza sulle violazioni commesse da parte di un milite svizzero o nel contesto di un conflitto armato di cui la Svizzera è parte¹².

Tra le nuove norme vi è ad esempio l'art. 264k CP¹³ inerente al principio della *responsabilità penale del comandante*. Esso prevede la punibilità di un superiore, civile o militare, laddove egli abbia mancato ai suoi doveri di comando, omettendo di impedire la commissione di reati di cui era a conoscenza o di cui sarebbe dovuto essere a conoscenza da parte dei suoi subordinati o laddove, *ex post*, non abbia provveduto a punirli o deferirli all'autorità competente. Questo principio del diritto penale nasce in realtà dall'antico principio di condotta militare del "comando responsabile", contenuto ad esempio nel Regolamento di Servizio 04, al fine di garantire la disciplina e il buon andamento¹⁴. La giurisprudenza del TPIY¹⁵ è stata fondamentale nel *precisare criteri* per cui un superiore possa esser tenuto a rispondere penalmente di reati commessi da suoi subalterni.

4. Rapporto con la Corte Penale Internazionale (CPI) e la Corte Internazionale di Giustizia (CGI)

Il 1° luglio 2002 è nata la Corte Penale Internazionale (CPI). Contrariamente al TPIY, istituito con la Risoluzione no. 827 emanata il 25 maggio 1993 dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ovvero con una misura coercitiva vincolante per tutti gli Stati Membri dell'ONU, la CPI è nata da un trattato, lo Statuto di Roma, adottato da 120 Stati il 17 luglio 1998 ed entrato in vigore non appena raggiunto il quorum minimo di 60 ratifiche.



Come il TPIY, anche la CPI ha sede all'Aja (NL), unitamente alla Corte Internazionale di Giustizia (CIJ), che ha invece sede nel fiabesco "Palazzo di Pace", dove si disputano le cause tra Stati.¹⁶ Si tratta quindi di *tre istituzioni giudiziarie con fondamenti, ruoli e competenze diverse*.

Mentre il TPIY aveva un mandato temporaneo (per questo ha chiuso), con una giurisdizione limitata ai fatti occorsi durante il conflitto in ex Jugoslavia dal 1991, qualificabili come serie e gravi violazioni del diritto dei conflitti armati, genocidio e/o crimini contro l'umanità, la CPI ha una giurisdizione più estesa dal profilo geografico e temporale. Lo scorso 15 dicembre 2017, inoltre, l'Assemblea degli Stati Parti dello Statuto di Roma, convenutasi a New York, ne ha esteso la giurisdizione al reato di "aggressione"¹⁷.

La CPI inoltre ha una *competenza sussidiaria*, ovvero può intervenire solo se lo Stato che avrebbe di per sé la competenza primaria (territoriale o personale, ovvero laddove i fatti sono avvenuti sul suo suolo o per mano o contro un suo cittadino) non può o non vuole esercitarla (ad esempio perché afflitto da un conflitto armato o per ragioni politiche). In comune giudicano entrambe della responsabilità penale *individuale* di una persona:

- quale autore diretto (anche nella forma di un'impresa criminale congiunta, alla stregua di un'organizzazione criminale) o
- quale autore "indiretto" (ad esempio come superiore, per aver mancato di adempiere ai propri compiti di sorveglianza, permettendo quindi la commissione o l'impunità di detti reati da parte di subalterni).

Sulla base della giurisprudenza del TPIY è stato possibile definire e integrare nello Statuto di Roma un *elenco dettagliato di crimini di guerra* (unitamente ai crimini contro l'umanità e al genocidio, due categorie distinte che non pongono quale condizione l'esistenza di un conflitto armato ai sensi del diritto umanitario). Un altro importante documento è quello che definisce gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, dei singoli reati (i cosiddetti *Elements of Crime*)¹⁸. Sulla base di questo elenco è seguita la revisione del CP e del CPM, precedentemente accennata.

La Corte Internazionale di Giustizia (CIG), invece, giudica delle *vertenze tra Stati*, senza esprimersi sull'eventuale responsabilità penale di singoli individui (anche se ciò non esclude che in taluni casi, il medesimo complesso di fatti possa essere oggetto di dispute sia dinanzi alla CIG, sia davanti al TPIY).



5. *Ub iudicia deficit incipit bellum*

Una delle maggiori critiche è di esser stato strumentalizzato a fini politici. Ma come disse una volta uno dei pionieri del diritto internazionale, Hugo Grotius, "non vi può essere pace senza giustizia".

Questa frase è incisa sulla facciata della *Corte Suprema olandese*, sita anch'essa all'Aja. Mi è rimasta impressa alla vigilia della sentenza nel caso *J. Prlic ed altri*, mentre il tram che mi stava portando dalla stazione centrale in hotel vi si è soffermato¹⁹. La linea 16 traccia infatti un metaforico *fil rouge*, proseguendo prima in direzione della

Corte Internazionale di Giustizia (CIG) e poi verso il TPIY; la sua corsa termina presso la spiaggia di Scheveningen, nei pressi della *UN Detention Unit*, dove hanno soggiornato gli imputati del TPIY.

Leggendo la citazione di Grotius, mi rendo conto che queste tre istituzioni giudiziarie, seppur con competenze e finalità diverse, hanno giudicato del medesimo complessivo di fatti, segnando anche la storia dei Paesi Bassi. Si tratta dei fatti occorsi a Srebrenica (Bosnia) nel 1995, per cui R. Mladic è stato condannato all'ergastolo per il titolo di genocidio.

Nel 2006 la CIG aveva statuito nella vertenza tra Bosnia Herzegovina e Serbia e Montenegro, concludendo che la *Convenzione sul Genocidio* era applicabile ai fatti di Srebrenica del 1995 e che la Serbia, pur non essendo responsabile, l'aveva comunque violata per aver mancato di prevenirli e di consegnare Mladic al TPIY.

Mentre il tram procede, mi ritornano alla mente le immagini dei resti del compound militare dei Caschi Blu olandesi a Potocari, un villaggio poco distante da Srebrenica, da me visitato nel 2012 mentre mi trovavo in Bosnia per dirigere come *deputy director* un corso di formazione per militi e poliziotti organizzato dall'Istituto Internazionale di Diritto Penale di San Remo a Camp Butmir, Sarajevo. La guida del Memoriale ci aveva raccontato di aver perso suo fratello gemello durante la fuga da Srebrenica, spiegandoci di conoscere anche Nuhanovic, l'ex interprete dell'ONU che aveva invece perso il fratello e il padre. Riemerge la visione del grande magazzino – ora trasformato in museo – in cui avevano cercato rifugio migliaia di persone. Singolare come ora – penso tra me e me – che mi ritrovi davanti all'edificio dove quella vicenda ha avuto uno dei suoi epiloghi. Il 6 settembre 2013, un anno dopo la mia visita, la Corte Suprema olandese, nelle cause civili mosse da H. Nuhanovic e da R. Mustafic²⁰, ha infatti decretato la responsabilità del governo olandese



Entrata del Compound, dove i Caschi Blu olandesi erano stati messi alle strette dalle forze di Mladic.

per il fallimento dei propri Caschi Blu nel gestire la situazione e proteggere le persone che vi avevano cercato rifugio. Lo stesso si era poi dimesso nel 2002²¹.

Penso al fatto che all'indomani il TPIY pronuncerà il suo ultimo verdetto, concludendo un'era. Ricordo la mia prima visita da studente circa 15 anni prima e l'atmosfera particolare che vi avevo percepito. In quel momento non posso sapere che all'indomani, nella medesima aula, sarei diventata testimone di un tragico fatto che adombrerà gli ultimi giorni del TPIY.

Il giorno successivo scopro con sorpresa che, come corrispondente, mi è stato assegnato un posto nella "galleria". Mi ritrovo così tra parenti e persone vicine ai fatti, dove a dividerci dalla Corte e dalle Parti vi è solo un vetro. Sento quanto greve sia il momento e come al TPIY il tempo pare essersi fermato, mentre fuori, lungo le vie dell'Aja, le biciclette continuano a circolare incuranti della pioggia e di quanto sta avvenendo tra le mura del tribunale.

5. I due ultimi verdicti del TPIY

5.1. Il caso Prlic et al.

a) Il verdetto

Il procedimento avverso *J. Prlic ed altri* vertici politico e militari dell'ex Repubblica croata di Herzeg-Bosnia

(HB) era l'ultimo ed anche uno dei più complessi e voluminosi che la Corte d'Appello del TPIY era chiamata a giudicare. La prima conferma e pubblicazione dell'atto d'accusa risaliva infatti al 2 aprile 2004. Oggetto di discussione: i fatti occorsi tra il 1992 e il 1994 in otto municipalità e otto centri di detenzione siti nella parte di Bosnia ed Erzegovina (BiH) rivendicata dalla Comunità croata e, successivamente, dalla Repubblica croata di Herzeg-Bosnia (entità autonoma esistita tra 1991 e 1994).

Chiamati in giudizio erano:

- J. Prlic, ex Primo Ministro e presidente della milizia "HVO" (condannato a 25 anni);
- B. Stojić, ex capo del Dipartimento della Difesa (20 anni);
- S. Praljak, ex comandante dello stato maggiore del HVO nonché alto esponente del Ministero della difesa croata (20 anni)
- M. Petković, ex comandante del HVO (20 anni);
- V. Ćorić, ex Capo dell'amministrazione della Polizia militare del HVO e poi Ministro dell'interno (16 anni)
- B. Pusić, ex ufficiale della Polizia militare dell'HVO e responsabile dei centri di detenzione (10 anni).

Oggetto del ricorso in appello era la loro presunta partecipazione a un'"*impresa criminale congiunta*" costituita, a dire dell'accusa, nel gennaio del 1993 al fine di ottenere il dominio dei Croati della Repubblica Croata di

Herzeg-Bosnia sui territori rivendicati in Bosnia, mediante la pulizia etnica della popolazione musulmana, per mano in particolare delle forze (militari e di polizia) del HVO. La Corte d'appello ha riconfermato tutte le condanne di primo grado, malgrado il fatto di aver accolto in parte gli argomenti degli appellanti (e anche del procuratore)²².

Dal punto di vista militare, uno degli aspetti più interessanti è stata la valutazione circa la *qualifica giuridica dell'attacco al ponte di Mostar*. Il presidente della Corte, il giudice maltese C. Agius, ha infatti spiegato che la Corte di primo grado aveva concluso erroneamente che il ponte – di storica importanza per la popolazione mussulmana – fosse stato distrutto in modo arbitrario all'unico fine di terrorizzarla. Il ponte di Mostar, essendo un obiettivo militare, non era quindi stato oggetto di un attacco indiscriminato, motivo per cui quest'ultimo non costituiva un crimine di guerra (di diversa opinione il giudice F. Pocar).

Il giudice Agius ha aggiunto che il generale Slobodan Praljak non poteva nemmeno essere responsabile dei fatti occorsi dopo il 9 novembre 1993 (tra cui la distruzione di sette moschee a Mostar est), finalizzati a terrorizzare la popolazione civile, perché non era più al comando. Queste conclusioni, tuttavia, secondo il giudizio della Corte d'appello, non influivano in sostanza sulla sua responsabilità penale in veste di partecipante a un'"impresa criminale

congiunta” finalizzata alla creazione di una nazione croata. Da qui la conferma della condanna a 20 anni di detenzione emessa in primo grado.

La Corte ha inoltre accolto l'appello del procuratore in merito alla mancata analisi, da parte della corte di primo grado, circa la *responsabilità degli imputati in veste di “superiori”*. Essa, in sostanza, ha concluso che, in considerazione della lunga durata del procedimento (ben 13 anni) e della copiosa documentazione, non poteva sostituirsi alla corte di prima istanza nello svolgere questo compito. Dottrina e giurisprudenza esigono che nel caso in cui l'accusa venga promossa sia per una partecipazione diretta, sia “indiretta” in veste di superiore (militare o politico), la Corte debba esaminare entrambi gli aspetti. Nel caso in esame, ciò non è stato fatto, ma ritenute le condanne già pronunciate, oltre che i motivi summenzionati, la Corte d'appello non si è voluta chinare oltre su tale aspetto.

b) L'ultima regia del generale Slobodan Praljak

Non appena confermata la condanna a 20 anni, il gen. S. Praljak, con fare solenne e composto, si è alzato dichiarando: “Slobodan Praljak non è un criminale di guerra, respingo con sdegno questa sentenza!”, per poi ingerire del cianuro.

Noto in patria anche come regista di film drammatici, tra cui “Duhan” del 1990, è stato così il protagonista e il


direttore dei suoi ultimi attimi di vita.

Sul momento, nessuno tra i presenti aveva compreso il significato di quel gesto. Solo dopo qualche momento di smarrimento, una signora tra il pubblico ha gridato un “aaah!” disperato (forse la stessa che indossava al collo una sciarpa a scacchi bianco-rossi come la bandiera croata). Il pubblico presente in galleria ha quindi rivolto lo sguardo verso la Corte, assorbita dalla lettura del verdetto nei confronti degli altri imputati. Solo successivamente, confrontato con lo smarrimento dei correi, qualcuno dalle fila della difesa ha interrotto il giudice Agius osservando che verosimilmente il proprio assistito aveva assunto del veleno. Quale prima misura è stata quindi fatta calare la tenda che divide la “galleria” dal resto dell'aula, mentre i presenti sono stati informati che la lettura era sospesa per chiamare i soccorsi. Siamo quindi rimasti tutti in attesa per ca. 15 minuti, senza poter informare nessuno, poiché coloro che erano stati ammessi in galleria, giornalisti compresi, avevano dovuto lasciare tutto negli armadietti siti all'esterno del tribunale, dove vengono effettuati i controlli di sicurezza.

Allungandosi i tempi di attesa ci è stato detto di uscire, in attesa di aggiornamenti. Lungo le scale si vedevano arrivare i soccorsi mentre all'esterno sopraggiungevano i pompieri, accompagnati dal rumore di un elicottero intervenuto per pattugliare la zona.

Forte la costernazione tra il pubblico

croato presente, tra cui un ragazzo che, mostrandomi un rosario, mentre scuote la testa mi dice: “Sono un croato della Herzeg Bosnia; da storico e uomo di scienza, non posso dar credito a questo tribunale politico; confido ormai solo in Gesù Cristo”.



Ripenso allo scambio di opinioni avuto poco prima della lettura del verdetto con alcuni presenti in galleria e mi rendo conto che per gli osservatori esterni, compresi coloro che per anni hanno studiato i Balcani attraverso la giurisprudenza del TPIY, resta difficile, se non impossibile, comprendere appieno le dinamiche che vi hanno avuto luogo. La mente corre allo scalpore suscitato dall'iniziale condanna e dal successivo proscioglimento del generale croato Ante Gotovina, accolto in patria come un eroe. Penso alle reazioni simili occorse in Serbia alla condanna di Ratko Mladic per genocidio e altri crimini, dove qualche giorno dopo, il 26 novembre 2017, la squadra di calcio del Kabel Novi Sad è scesa in campo indossando magliette riportanti la sua immagine. Difficile, per chi non vi è



Capannone – magazzino (ora museo) sito all'interno dell'ex compound dei Caschi Blu olandesi, dove si erano “nascoste” migliaia di persone in fuga.



Memoriale-cimitero di Potocari, dirimpetto al vecchio HQ ONU, dove ogni anno, man mano che vengono identificati i resti, questi vengono sepolti.

cresciuto, capire. Difficile comprendere come, oggettivamente, v'è chi possa giustificare le innumerevoli e indicibili atrocità che sono state commesse durante quel conflitto, tra cui non da ultimo gli stupri di massa, riconosciuti come crimini di guerra in quanto finalizzati allo scopo bellico, e non più come "semplici" reati contro l'integrità fisica.

Il processo riprende dopo un'ora in un'altra sala mentre in Aula è in corso l'intervento delle autorità olandesi competenti. La lettura del verdetto non è preceduta da alcun commento al riguardo, mentre per i presenti resta difficile concentrarsi. Infatti, si avverte un profondo senso di disagio e di malessere: nessuno si sarebbe mai aspettato un atto tanto drastico.

Molte sono state in seguito le speculazioni sulle modalità con cui il cianuro abbia potuto entrare in Aula. In base al rapporto pubblicato il 31 dicembre 2017 dal TPIY, non sono state rilevate

mananze nel sistema di gestione dei detenuti e nessuna misura avrebbe permesso di identificare la detenzione di cianuro da parte dell'imputato²³.

6. Il procuratore v. Ratko Mladic

a) Il verdetto


La settimana prima, il 22 novembre, al mio arrivo la mattina in Churchillplein – la piazza dedicata al grande statista britannico dove ha sede il TPIY – mi accoglie un clima di tensione. Dal mio hotel ci si arriva percorrendo Eisenhowerlaan, l'arteria che collega l'Europol con il TPIY. Da lontano scorgo un corteo che, nonostante i timidi raggi di sole che lentamente stanno illuminando la giornata, hanno un'aria greve. Sorge in me un senso di profondo rispetto che invita a un silenzio riverente nei confronti di chi, oggi, è in attesa di poter mettere la parola fine a uno dei capitoli più tristi del conflitto nei

Balceni, e finalmente guardare avanti. Non vi sono, infatti, né vincitori né vinti, solo uomini e donne che vogliono guardare avanti e le cui ferite hanno lasciato solchi profondi.

All'esterno del tribunale sono radunati i principali media di tutto il mondo: improvvisata report, prendo il mio badge di "accredito stampa" e mi reco nella sala conferenze dirimpetto al Tribunale, dove trovo posto tra i "colleghi" della SSR e un radiocronista di ORF.

I ritmi sono rapidi, soprattutto per chi lavora in radio: guardo stupita e anche un po' divertita tutta quella frenesia e lena, che però fanno percepire la forte adrenalina nell'aria.

Poi lo schermo su cui è trasmesso in diretta il processo si accende ed entra in scena lui: il generale Ratko Mladic, di cui tanto ho sentito parlare, non da ultimo da Carla Del Ponte nel suo libro *La caccia*, che porto nella borsa. R. Mladic è stato arrestato dopo una latitanza di 16 anni, conclusasi con il suo arresto



il 26 maggio 2011. Indebolito da due infarti, non ha perso la fiera nello sguardo.


La lettura del verdetto inizia puntuale alle 10.00. Il presidente della Corte, il giudice Orie, pronuncia infine la condanna alla reclusione a vita per la partecipazione di R. Mladic, insieme ad altri tra cui Radovan Karadzic, a quattro "imprese criminali congiunte" (una sorta di associazione a delinquere), aventi quale scopo:

- a) il genocidio dei bosniaco-musulmani di Srebrenica;
- b) la pulizia etnica di diverse municipalità della Bosnia rivendicate dalla Repubblica Srpska;
- c) la presa in ostaggio e l'uso come scudi umani dei Caschi blu di stanza a Srebrenica (per impedire alla NATO di intervenire);
- d) la messa in atto di una politica del terrore nei confronti della popolazione civile di Sarajevo.

Se il verdetto viene accolto dai più come un successo, soprattutto dall'ufficio del procuratore, non solo tra i sostenitori del generale serbo-bosniaco, bensì anche tra alcune vittime, regna la delusione. La Corte, infatti, non ha raggiunto il pieno convincimento che gli autori abbiano avuto l'intento "speciale" di eliminare il "gruppo protetto dei Bosniaci musulmani" residenti in diverse municipalità e detenuti in vari campi di detenzione della Bosnia – tra cui Omarska e Trnopolje – in quanto tra le vittime vi erano anche persone di diversa etnia (nota bene: bosniaco-croata). Pertanto, in merito a questi fatti, la qualifica giuridica appropriata è di *crimini contro l'umanità, non di genocidio*. Quest'ultima qualifica vale solo per i fatti di Srebrenica, dove nel 1995 sono stati uccisi oltre 7000 musulmani.

b) Le reazioni dei presenti

All'uscita dalla sala conferenze mi reco all'edificio del TPIY dove il procuratore capo **Serge Brammertz** sta per rilasciare una dichiarazione, in cui comunica che l'esito del procedimento



Il procuratore capo del TPIY dopo la lettura del verdetto contro Ratko Mladic, 29 novembre 2017

costituisce una pietra miliare nella storia del TPIY e per la giustizia penale internazionale²⁴, ma che resta ancora molto da fare nella lotta contro i crimini di guerra, considerato in particolare che alcuni criminali vengono tuttora visti come degli eroi. Riconosco da lontano Tomas Miglierina, giornalista della RSI. Mi presento e spontaneamente mi dice "seguimi! Vado a fare qualche intervista!" All'esterno del tribunale vi sono diversi dimostranti con striscioni. Isolato, con fare molto composto, vi è un uomo sulla quarantina che in mano tiene una foto raffigurante un emaciato detenuto (che ho poi capito essere nel campo di Trnopolje), dietro a un filo spinato. Miglierina mi dice "Sai chi è? È l'uomo della foto". Me la ricordo: aveva fatto il giro del mondo e vi era addirittura chi aveva millantato si trattasse di un falso. Ne era addirittura scaturita una vertenza giudiziaria.

Il protagonista della foto, pubblicata sulla copertina del 17 agosto 1992 di *Time*, si chiama Fikret Alic. Viene circondato da una moltitudine di

persone: qualcuno lo aiuta a tradurre i suoi pensieri in inglese e a rispondere alle mille domande dei presenti. Osservo la scena e mi sembra che a un certo punto tutti sembrano occupati più a ottenere le informazioni necessarie per il proprio lavoro – tra cui sul suo libro di prossima pubblicazione – che del fatto di avere dinanzi una memoria storica, vivente di quei fatti. Mi rendo conto di quanto tutto sia effimero: le notizie sono consumate alla velocità di trasmissione di un SMS, ma i traumi subiti da chi quei fatti li ha vissuti, necessitano tempi di elaborazione decisamente più lunghi.

Osservo da fuori il "circo" che mi si palesa sotto gli occhi: approfitto della situazione per chiedere sottovoce al signor Fikret se è in grado, con parole semplici, di dirmi in inglese come si sente, cosa significa per lui questo verdetto, e se il TPIY, a suo giudizio, avrebbe potuto o dovuto fare altro. Mi spiega che dopo 25 anni, anche se non si può asserire che il TPIY abbia ristabilito definitivamente la pace nella regione, il risultato è sicuramente importante. È tornato a vivere a Prijedor e si ritiene fondamentalmente soddisfatto dell'esito.



Fikret Alic il 29 novembre, dopo la condanna all'ergastolo di Ratko Mladic



valli.ch

PL VALLI SA

piastrelle marmi graniti

PIANI DI CUCINA

P.L. Valli SA Via Grancia 6 CH- 6916 Grancia - Tel. +41 (0)91 985 95 10 - www.valli.ch

Nicolas-Andrea Vitali
Consulente in soluzioni globali
Certificato AFA - FINMA no. 30883

 **Baloise Bank** SoBa



**La vostra sicurezza
ci sta a cuore.**
Per questo vi offriamo la nostra
consulenza personale.

Agenzia Generale Lugano
Via Canova 7, 6900 Lugano
Tel. +41 58 285 52 38
Cell. +41 79 387 49 55
Fax +41 58 285 57 33
nicolas.vitali@baloise.ch

www.baloise.ch

 **Basilese**
Assicurazioni

7. Il futuro del diritto penale internazionale – le riflessioni del giudice della CPI, Sir Howard Morrison (GB)

Durante il mio soggiorno all'Aja ho avuto la possibilità di incontrare Sir Howard Morrison, giudice presso la Corte d'appello della Corte Penale Internazionale dal 2012.

Per quanto concerne la critica al TPIY di essere un tribunale dei vincitori e che esso sia stato imposto alle parti da una misura coercitiva del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (una Risoluzione basata sul Capitolo VII della sua Carta), egli osserva che:

il TPIY ha avuto alcuni vantaggi, rispetto alla CPI, che non sono da sottovalutare. Grazie alla sua base legale, ovvero una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, rispetto alla base puramente contrattuale della CPI (nota del redattore: un trattato), il TPIY aveva maggiore autorità. La durata dei procedimenti non deve essere inoltre percepita come un insuccesso: alcuni imputati sono stati latitanti per lungo tempo. È stata una via intelligente, quella di dotare il TPIY con i poteri conferiti dal Capitolo VII della Carta dell'ONU. Questo ha permesso un approccio molto più globale al problema, che ha toccato tutti gli Stati. Concordo con il procuratore capo del TPIY Serge Brammertz, quando asserisce che il procedimento avverso Ratko Mladic ha dato conferma alle visioni avute all'epoca dal Consiglio di Sicurezza.

Per quanto concerne la condanna di Ratko Mladic per genocidio limitatamente ai fatti di Srebrenica, cosa ne pensa? Questo non ha nulla a che fare con l'indipendenza della Corte. I Tribunali sono imparziali e non dovrebbero

essere costituiti all'unico fine di condannare qualcuno. La loro funzione è di giudicare qualcuno in ogni singolo caso concreto sulla base delle prove, nell'ambito di un processo equo e osservante dei principi del diritto penale. La conseguenza è che alcuni imputati sono prosciolti, mentre altri sono condannati. Un'altra conseguenza è che i giudici non sono sempre d'accordo.

Al TPIY viene inoltre rimproverato di essere stato basato sul sistema giuridico anglosassone di common law, laddove gli imputati provengono invece da stati che applicano il civil law. Pensa che questo abbia avuto un effetto negativo per gli imputati?

Naturalmente c'è voluto del tempo, per sviluppare un sistema omogeneo, con giudici e avvocati provenienti da diversi sistemi giuridici. Io però non ho riscontrato casi in cui questo abbia avuto un effetto negativo per l'imputato.

Nel suo comunicato ai media, dopo la lettura del verdetto nei confronti di R. Mladic, il procuratore capo del TPIY Brammertz ha osservato che ancora troppo spesso, molti criminali di guerra vengono visti come eroi. Per quale motivo?

Questo non vale solo per gli imputati del TPIY. Quel che conta, è che sia redatto un rapporto preciso e completo circa l'entità e la natura delle violazioni, in modo che la gente possa comprendere la realtà del loro comportamento criminale.

Quali insegnamenti si possono trarre dall'attività del TPIY?

Gli scopi del TPIY avrebbero dovuto esser resi noti molto meglio fin dall'inizio. Molte persone hanno solo una

vaga idea dei crimini di guerra e degli eventi occorsi in ex-Jugoslavia. Inoltre il TPIY e la CPI vengono spesso confusi.


Infatti, il mandato del TPIY prevede una competenza limitata al perseguimento dei crimini commessi in ex Jugoslavia. Per contro, la CPI ha una competenza più ampia, anche se le viene rimproverato di concentrarsi unicamente sugli stati africani, osservo.

Questo ha a che vedere con il fatto che all'inizio, i casi assegnati alla CPI sono in maggioranza stati trasmessi direttamente dagli stessi stati africani. Se la CPI li avesse respinti, avrebbe ricevuto severe critiche. Inoltre la CPI ha un budget limitato, con soli 18 giudici e due aule penali. È pertanto in procinto di estendere le sue inchieste. Però quando ci si avvicina troppo a imputati di alto rango, questi – attraverso gli Stati – si oppongono alle indagini. Questo però non vale solo per l'Africa. Il mondo è così.

Il TPIY ha chiuso i battenti e ora rimane alla CPI e ai Meccanismi Residui Internazionali per i Tribunali Penali²⁵ continuare, in parte, il lavoro iniziato dal TPIY (e dal TPIR). Uno dei maggiori conflitti di attualità è quello che da anni affligge la Siria. A suo giudizio la CPI potrebbe essere una risposta efficace alla crisi siriana?

Sì, i problemi dovrebbero di fatto essere portati in aula: i tentativi fatti in tal senso dalla CPI per il tramite del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, tuttavia, non hanno avuto esito positivo. Dipende dalla volontà politica e dalla cooperazione internazionale.

E per tornare a Grotius... dove non c'è giustizia non c'è pace, ma la pace, spesso, dipende dalla volontà politica. ♦



Sir Howard Morrison è stato eletto Giudice della *Appeals Division* della CPI il 16 dicembre 2011 per un periodo di nove anni. Ha assunto il suo mandato l'11 marzo 2012. In precedenza ha rappresentato diversi clienti dinanzi a vari tribunali internazionali, tra cui il TPIR (1998-2004), il Tribunale Speciale per il Libano (2009) e il TPIY (dal 2009). In veste di Giudice è stato membro della Corte giudicante nel procedimento verso Radovan Karadžić (Sentenza del 24 marzo 2016). Sir Howard Morrison ha una lunga esperienza in veste di giudice in Gran Bretagna, dove ha inizialmente esercitato per il *Bar of England and Wales*. È inoltre Professore ordinario di diritto alla *Leicester University* e Senior Fellow presso il *Lauterpacht centre for International Law* dell'Università di Cambridge.

Note

- 1 Visiting Research Scholar presso la Franklin University di Lugano e docente incaricato di diritto presso l'Università di Lucerna. Già procuratore pubblico del Canton Ticino e già giudice istruttore militare.
- 2 Programma radiofonico "Modem", puntata del 23 novembre 2017 trasmessa dalla Rete 1 della RSI, in: <<https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/modem/Ratko-Mladic-ergastolo-9731023.html>>.
- 3 Cfr. "Modem", sopra, n. 2.
- 4 Il TPIR ha per contro cessato la sua attività il 31 dicembre 2015 (in: <<http://unictr.unmict.org>>).
- 5 Quale Stato depositario, la Svizzera è responsabile della conservazione dei documenti originali. L'Archivio Federale Svizzero (AFS) ha digitalizzato e pubblicato su Wikimedia Commons il documento originale del 1864, le convenzioni, tuttora vigenti, concluse nel 1949 e alcuni altri testi (in: <<https://www.bar.admin.ch/bar/it/home/ricerca/ricerca/motori-di-ricerca-e-portali/wikimedia/le-convenzioni-di-ginevra.html>>).
- 6 Il diritto penale internazionale è una branca del diritto internazionale che ha per oggetto la repressione e punizione delle gravi e serie violazioni del diritto umanitario. Altri reati internazionali sono i crimini contro l'umanità e il genocidio.
- 7 Si devono infatti distinguere le violazioni gravi, definite dagli articoli 50 I GC, 51 II GC, 130 III GC, 147 IV GC, 11 PA I, 85 PA I. Le Convenzioni e i Protocolli, in italiano, sono contenute nella Raccolta Sistemática del Diritto federale (RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51, 0.518.521, 0.518.522).
- 8 Trattasi di una Corte speciale internazionale creata nel 2002 su richiesta del Governo della Sierra Leone per giudicare i crimini internazionali avvenuti nel corso del conflitto che ha afflitto lo Stato africano tra il 1991 ed il 2002. Maggiori informazioni in: <<http://www.rscsl.org>>. Sul tema di come la SCSL abbia recepito la giurisprudenza del TPIY; v. R. ARNOLD, *The judicial contributions of the SCSL to the prosecution of acts of terrorism related to armed conflict*, in: Charles C. Jalloh, editore, *The Sierra Leone Special Court and Its Legacy: The Impact for Africa and International Criminal Law* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press 2013).
- 9 Sul legame tra atti di terrorismo e crimini di guerra, v. R. ARNOLD, *Il concetto di "war on terror" – aspetti di diritto penale, forumpoenale 2018 (2)* (di prossima pubblicazione); IDEM, *The "war on terror" and its influence on the Swiss criminal legislation*, in: J. Satvinder (editore), *The war on terror and beyond*, London: UCL 2017 (di prossima pubblicazione); IDEM, in: B. Saul (curatore), *Research Handbook On International Law And Terrorism*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2014.
- 10 Artt. 264b- 264j CP (RS 311); CPM (RS 321.0).
- 11 V. capo sesto del vecchio CPM, in vigore sino al 31 dicembre 2010 Dei reati contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato: Art. 108 vCPM (Campo di applicazione)
 1. Le disposizioni del presente capo sono applicabili in caso di guerra dichiarata e di altri conflitti armati fra due o più Stati; le violazioni della neutralità e le opposizioni con la forza a tali violazioni sono parificate ai conflitti armati.
 2. La violazione di convenzioni internazionali è parimente punibile, se le convenzioni prevedono un campo di applicazione più esteso.
 Art. 109 vCPM (Violazione delle leggi della guerra)
 1. Chiunque contravviene alle prescrizioni di convenzioni internazionali sulla condotta della guerra e sulla protezione delle persone e dei beni, chiunque viola altre leggi e usi riconosciuti dalla guerra, è punito, per quanto non siano applicabili disposizioni più severe, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
 2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
 V. la versione del 2009, in: <<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19270018/200903010000/321.0.pdf>>.
- 12 Sul tema v. R. ARNOLD/L. BOILLAT/S. HEINRICH, *Challenges in prosecuting under universal jurisdiction*, in: (2012) 54 (2) *Politobis* 40, at 41; A. MÜLLER/S. HEINRICH, *Die Strafverfolgung von Völkerrechtsverbrechen in der Schweiz*, 2015 (10) *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik* 501, at 502, in: <www.zis-online.com>.
- 13 Cfr. R. ARNOLD/S. WEHRENBURG, *The criminal responsibility of the superior under article 264k of the Swiss Criminal Code*, 2013 (52) *MLLWR* 241, in: <<http://www.ismlw.org/REVIEW/2013%20ART%20Arnold%20Wehrenberg.php>>.
- 14 Cfr. §§ 12 e 13 Regolamento di Servizio 04 (RS 510.107.0) in: <<https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19950175/201801010000/510.107.0.pdf>>.
- 15 R. ARNOLD, *Commentary to Art. 28 ICC Statute*, in: O. Triffterer/K. Ambos (curatori), *Commentary to the Rome Statute for an International Criminal Court*, Hart Publishing 2016 (terza edizione), citato nell'opinione separata espressa dal Giudice Sylvia Steiner nella sentenza emessa dalla CPI il 21 marzo 2016 nel procedimento *Situation in the Central African Republic in the Case of the Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo* (no. rif. ICC-01/05-01/08, pag. 5, FN 19); R. ARNOLD/S. WEHRENBURG, sopra, opera citata;
- 16 Maggiori informazioni in: <<http://www.icj-cij.org>>.
- 17 DAPO AKANDE, *The International Criminal Court gets jurisdiction over the crime of aggression*, EJIL Talk!, 15 dicembre 2017, in: <<https://www.ejiltalk.org/the-international-criminal-court-gets-jurisdiction-over-the-crime-of-aggression/>>.
- 18 In: <<https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-A-D7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf>>. Essi sono contenuti in un documento pubblicato dalla CPI (ISBN No. 92-9227-232-2) che riproduce il contenuto degli *Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, First session, New York, 3-10 September 2002* (United Nations publication, Sales No. E.03.V.2 and corrigendum), part II.B. Ulteriori Elementi sono stati definiti nel 2010 nel corso della Review Conference e sono quindi stati ripresi dagli *Official Records of the Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court, Kampala, 31 May -11 June 2010* (International Criminal Court publication, RC/11); in: <<https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf>>.
- 19 In: <https://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_the_Netherlands#/media/File:Supreme_Court_of_the_Netherlands,_The_Hague_06.jpg>.
- 20 In: <<http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/1005/The-Netherlands-v-Nuhanović/>>.
- 21 In: <<http://www.vita.it/it/article/2002/04/16/olanda-srebrenica-provoca-dimissioni-del-governo/11459/>>.
- 22 Per un sommario v. *Summary of judgement – Prosecutor v J. Prlic et al*, Appeals Chamber, 29 novembre 2017, Doc. IT-04-74-A, in: <<http://www.icty.org/x/cases/prlic/acjug/en/171129-judgement-summary.pdf>>.
- 23 ICTY, Registry, *Statement on the independent review regarding the passing of Slobodan Praljak*, 31 dicembre 2017, in: <www.icty.org/en/press/statement-on-the-independent-review-regarding-the-passing-of-slobodan-praljak>.
- 24 "Today's judgment is a milestone in the Tribunal's history, and international criminal justice. Ratko Mladić was one of the first persons indicted by my Office, and the last to be convicted. This judgment vindicates the Security Council's vision twenty-four years ago: to secure peace through justice, by holding accountable the most senior leaders responsible for the crimes.", in: <<http://www.icty.org/en/press/statement-of-prosecutor-serge-brammertz-in-relation-to-the-judgment-in-the-case-prosecutor-vs>>.
- 25 Informazioni in: <www.unmict.org>.